

## **Allegato 1)**

### **ARTICOLO 34-TER**

#### **AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO ALTRA SEDE IN CASO DI SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DELLA SEDE ACCREDITATA**

1. Qualora la sede operativa accreditata sia resa indisponibile, in tutto o in parte, in conseguenza di:
  - a) causa di forza maggiore, imprevedibile e non imputabile al soggetto accreditato, che ne determini l'inagibilità sopravvenuta (a titolo esemplificativo: eventi calamitosi, alluvionali o sismici, provvedimenti dell'autorità pubblica per ragioni di incolumità);
  - b) assegnazione temporanea ad altro uso di pubblico interesse ritenuto prevalente, ivi compresa l'ospitalità di istituzioni scolastiche la cui sede sia stata dichiarata inagibile a seguito di eventi calamitosi o emergenziali;il soggetto accreditato può richiedere al competente Servizio regionale un'autorizzazione straordinaria e temporanea per lo svolgimento della propria attività formativa e/o orientativa presso altri locali, individuati in sostituzione della sede resa indisponibile. In deroga all'art. 36, comma 1, la dotazione minima richiesta è costituita da una o due aule didattiche con esatta indicazione della destinazione d'uso; dai servizi igienici e, laddove possibile, da uno spazio dedicato all'accoglienza/segreteria anche ad uso non esclusivo.
2. L'istanza è inoltrata via PEC al Servizio competente, senza indugio e comunque prima dell'avvio dell'attività presso i nuovi locali, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) evidenza documentale della causa di indisponibilità: nel caso di cui al comma 1, lett. a), relazione illustrativa dell'evento e della sua incidenza sull'utilizzabilità della sede; nel caso di cui al comma 1, lett. b), copia del provvedimento di assegnazione degli spazi ad altro Ente per motivi di pubblico interesse di cui sopra;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante:
    - il titolo giuridico di disponibilità dei nuovi locali (proprietà, locazione, comodato, convenzione) per il periodo di presumibile durata dell'indisponibilità, in deroga all'art. 34, comma 1;
    - la conformità dei nuovi locali alla normativa vigente in materia di salute, e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche;
    - la conformità degli impianti tecnologici;
    - l'aggiornamento o integrazione del D.V.R. di cui all'art. 37, riferito ai rischi specifici connessi ai nuovi locali e ai percorsi formativi ivi erogabili; qualora la sede provvisoria sia ubicata all'interno di una struttura con altre distinte attività in corso, la dichiarazione relativa alla documentazione di cui sopra va integrata, ove ne ricorrano i presupposti di interferenza, da altra dichiarazione attestante l'esistenza del DUVRI, della planimetria e piano di emergenza coordinate con quelli della struttura ospitante, della compatibilità della capienza prevista con quella massima ammessa dal CPI ove esistente;
  - c) planimetria dei nuovi locali, a firma di tecnico abilitato, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici nette, anche in deroga a quanto disposto nell'art. 36, e della capienza massima per aula, nel rispetto di almeno 2 mq di superficie utile per utente;

- d)** evidenza dell'estensione della copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e della polizza di responsabilità civile allo svolgimento dell'attività presso i nuovi locali;
- e)** elenco dei percorsi formativi in corso di svolgimento presso la sede resa indisponibile, con indicazione degli allievi coinvolti, ai fini della salvaguardia della continuità didattica di cui al successivo comma 7.
3. Il Servizio competente si pronuncia sull'istanza previa verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta, fatta salva la successiva verifica documentale sulla veridicità della dichiarazione resa e/o la eventuale verifica in loco.
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. b), tenuto conto del carattere emergenziale della situazione e della circostanza che l'indisponibilità della sede è ascrivibile a un provvedimento di assegnazione ad uso di pubblico interesse, il Servizio competente si pronuncia con la massima celerità, comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'istanza completa. Decorso inutilmente tale termine, l'attività può essere avviata presso i nuovi locali, fatta salva la successiva verifica.
  5. L'autorizzazione straordinaria:
    - a) ha natura temporanea e dura per il tempo strettamente necessario al ripristino della disponibilità della sede accreditata e, comunque, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga per ulteriori sei mesi, qualora l'indisponibilità permanga;
    - b) non costituisce accreditamento dei nuovi locali, che restano privi di tale qualifica ad ogni altro effetto e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella per cui l'autorizzazione è stata concessa.
  6. La riscontrata difformità dei documenti rispetto a quanto prescritto ovvero la difformità tra quanto dichiarato e lo stato dei luoghi accertata in sede di eventuale verifica in loco, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui agli artt. 49 e 50, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
  7. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della presente Disciplina, l'indisponibilità sopravvenuta della sede accreditata non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate, che proseguono presso i locali individuati in via straordinaria ai sensi del presente articolo.